

## **DIPARTIMENTO DI STUDI EUROPEI, AMERICANI E INTERCULTURALI**

### **REGOLAMENTO SULL'ATTRIBUZIONE DEL TITOLO DI "CULTORE DELLA MATERIA"**

*(approvato con delibera del CdD dell'11 febbraio 2021)*

#### **Art.1**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di nomina dei cultori della materia e le loro attività ed è redatto con riferimento alla normativa vigente:

- a) art. 24 "Esami e verifiche del profitto" del *Regolamento Didattico* dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" che, con riferimento alla composizione delle Commissioni di esame, stabilisce tra l'altro che ne possono essere membri i cultori della materia;
- c) art. 28 "Prove finali e conseguimento dei titoli di studio" del *Regolamento Didattico* dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" che, con riferimento alla composizione delle Commissioni giudicatrici della prova finale, stabilisce tra l'altro che ne possono essere membri i cultori della materia.

#### **Art. 2 - Definizioni e ambiti di applicazione**

- a) La qualifica di cultore della materia può essere attribuita dai Consigli di Corso di Studi, a esperti e studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale docente, ricercatore (anche a tempo determinato) studente di dottorato e borsista dell'Università, che abbiano acquisito documentate esperienze e competenze, didattiche e scientifiche, in uno specifico ambito disciplinare. Requisito necessario è il possesso del titolo di laurea magistrale, o equivalente, conseguito da almeno tre anni. Costituisce titolo preferenziale il dottorato di ricerca e/o l'aver già ricoperto il ruolo di professore a contratto in ambiti disciplinari almeno affini.
- b) La qualifica di cultore della materia non può essere attribuita a soggetti che forniscano o abbiano fornito negli anni precedenti prestazioni di attività professionale di preparazione o assistenza per gli studi universitari, specialmente a pagamento, sia in forma individuale sia attraverso rapporti di collaborazione con enti o istituzioni extra-universitarie che somministrano servizi di tale genere.
- c) La qualifica di cultore della materia è attribuita esclusivamente ai fini della composizione delle Commissioni d'esame e di profitto e delle Commissioni giudicatrici della prova finale. Non è ammesso, pertanto, con il solo titolo di cultore della materia, lo svolgimento di altre attività istituzionali, sotto qualsivoglia forma (con particolare riferimento a lezioni, seminari, esercitazioni, assistenza agli studenti). In ogni caso il cultore della materia può far parte delle Commissioni d'esame esclusivamente in qualità di secondo membro e per gli insegnamenti per i quali gli è stata attribuita la qualifica.
- d) La partecipazione dei cultori alle Commissioni degli esami di profitto in veste di membri e alle sedute delle prove finali per il conferimento dei titoli di studio non dà diritto ad alcuna retribuzione, trattandosi di attività svolta su base esclusivamente volontaria che non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari. Ogni diversa disposizione provvedimentale o negoziale è nulla ed improduttiva ai fini di qualunque effetto giuridico.

#### **Art. 3 - Procedura di nomina**

- a) La proposta per la nomina di un soggetto ai fini dell'attribuzione della qualifica di cultore della materia (redatta secondo il modulo di cui all'allegato n. 1) deve fare esplicito riferimento ad uno o più insegnamenti di un medesimo Settore scientifico-disciplinare ed essere presentata da un professore o da un ricercatore incaricato degli insegnamenti e inquadrato nel Settore scientifico-disciplinare di cui alla proposta.
- b) La proposta deve essere presentata dal professore o dal ricercatore al Corso di Studio per il quale eroga la didattica e, pena l'inammissibilità, corredata:

- dalla dichiarazione di disponibilità, rilasciata dall'interessato e redatta secondo il modulo di cui all'allegato n. 2, nella quale lo stesso dichiara di accettare la disciplina dettata dal presente regolamento, di non avanzare alcuna pretesa di retribuzione per la propria attività e di non fornire o di non aver fornito negli anni precedenti prestazioni di preparazione o assistenza per gli studi universitari, specialmente a pagamento, sia in forma individuale sia attraverso rapporti di collaborazione con enti o istituzioni extra-universitarie che somministrano servizi di tale genere;
  - dal curriculum dell'interessato.
- c) La proposta viene approvata dal Consigli di Corso di Studio e trasmessa per conoscenza alla Segreteria Didattica del DSEAI.

#### **Art. 4 - Durata e rinnovo**

La qualifica di cultore della materia ha validità per un triennio accademico, ferma restando la possibilità di revoca con motivata delibera del Consiglio di Dipartimento. Alla scadenza del triennio è consentito il rinnovo, previa dimostrazione della continuità dell'impegno scientifico e/o professionale, e secondo la procedura di cui al precedente art. 3.

#### **Art. 5 – Certificazioni**

Il cultore può fare uso di tale titolo esclusivamente nel periodo di attribuzione e con l'indicazione degli insegnamenti e del Settore scientifico-disciplinare in cui è stato conferito. Le relative certificazioni sono rilasciate dal Dipartimento in base alle attestazioni presentate dall'incaricato di ruolo dell'insegnamento.

#### **Art. 6 – Elenchi dei cultori della materia e requisiti di trasparenza**

Il Dipartimento di Studi europei, americani e interculturali redige e aggiorna gli elenchi dei cultori della materia e provvede a trasmetterli ai responsabili delle segreterie e delle strutture di coordinamento della didattica. Ai fini dei requisiti di trasparenza tali elenchi, che dovranno contenere le generalità del cultore, il docente o il ricercatore proponente, la data della delibera del Consiglio di Dipartimento, gli insegnamenti per cui è conferita la qualifica e il periodo di validità della stessa, debbono essere pubblicati sul sito web del Dipartimento.

#### **Art. 7 - Norme transitorie e finali**

Il presente Regolamento entra in vigore alla data dell'approvazione del Consiglio di Dipartimento. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti con espresso riferimento alle Università, alle norme contenute nello Statuto e al Regolamento Didattico Ateneo. Le attribuzioni già effettuate all'adozione del presente Regolamento restano valide, comunque entro la durata di un triennio accademico dalla data dell'attribuzione della qualifica, coerentemente con quanto stabilito dall'art. 4. Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Dipartimento in data 11/02/2021.

ALLEGATO 1

Il/La sottoscritto/a ..... titolare dell'insegnamento di ..... del Corso di Studio in ..... del Dipartimento di Studi europei, americani e interculturali di Sapienza, Università di Roma, visti la domanda presentata dal/la dott./dott.ssa..... ed il *Curriculum vitae* ad essa allegato, propone l'attribuzione della qualifica di Cultore della materia al/alla dott./dott.ssa dott./dott.ssa.....

Luogo e data

Firma

.....

.....

ALLEGATO 2

**DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI CULTORE DELLA MATERIA**

Il /La sottoscritto/a ....., nato/a il .....  
a ..... C.F. ....

CHIEDE

l'attribuzione della qualifica di Cultore della materia presso il Dipartimento di Studi europei, americani e interculturali di Sapienza, Università di Roma, per l'anno accademico ..... in relazione all'insegnamento di..... relativo al settore scientifico-disciplinare:

..... A tale scopo

DICHIARA

di accettare integralmente il Regolamento sui Cultori della Materia del Dipartimento di Studi europei, americani e interculturali e di possedere i requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento stesso.

Dichiara inoltre di aver preso visione e di accettare integralmente quanto previsto nel Codice di Comportamento dei dipendenti della Sapienza, disponibile al seguente indirizzo:  
[www.uniroma1.it/sites/default/files/DR\\_1528\\_2015\\_Codice\\_Comportamento\\_0.pdf](http://www.uniroma1.it/sites/default/files/DR_1528_2015_Codice_Comportamento_0.pdf).

Allega il *Curriculum Vitae*.

Luogo e data

Firma

.....

.....